

Allegato "A" al rep.n. 29392/14924-----

-----STATUTO-----

-----ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE CURE PALLIATIVE, Onlus-----

Art. 1 - Denominazione-----

E' costituita la -----

---"Associazione Europea per le Cure Palliative, Onlus -----

----- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale",-----

in breve denominata "EAPC Onlus". -----

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità socia-

le "o l'acronimo "Onlus" verrà utilizzato in qualsivoglia

segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.-----

Art. 2 - Sede-----

L'Associazione ha sede in Via Venezzan n. 1, in Milano (Ita-

lia).-----

Art. 3 - Oggetto e scopo-----

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusi-  
vamente finalità di solidarietà sociale nel campo  
dell'assistenza sanitaria a favore dei pazienti con malattia  
incurabile in fase avanzata e delle loro famiglie, promuo-  
vendo la conoscenza, il progresso e la diffusione delle cure  
palliative in campo scientifico, clinico e sociale.-----

2. L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo:-----

a) promuove la messa in opera delle conoscenze nel campo  
delle cure palliative, la ricerca e lo studio delle stesse e  
promuove la formazione di coloro che assistono, ad ogni li-  
vello, i pazienti terminali presso le università e scuole  
riconosciute;-----

b) riunisce i cultori e i praticanti delle discipline che  
hanno cura dei pazienti terminali, dei loro parenti e di co-  
loro che li assistono;-----

c) approfondisce i problemi etici connessi al trattamento  
dei malati terminali;-----

d) costituisce una rete internazionale di informazione e  
scambio di esperienze;-----

e) promuove o sostiene pubblicazioni o periodici riguardanti  
le cure palliative;-----

f) promuove la creazione e l'applicazione di leggi, e rego-  
lamenti europei, nazionali e regionali, e stanziamenti di  
fondi che garantiscano in ambito del sistema sanitario a  
tutti pazienti che necessitano di cure palliative il diritto  
di accesso alle migliori cure possibili.-----

3. Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata  
al paziente quando la malattia non risponde più alle terapie  
aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e  
degli altri sintomi, dei problemi psicologici sociali e spi-  
rituali assume importanza primaria.-----

4. Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e  
coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in  
generale: in questo senso esse incarnano il concetto più  
fondamentale di cura, ossia l'assistenza del malato ovunque

si trovi, sia a casa, sia in ospedale.-----

5. Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire come processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine.-----

6. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. -----

**Art. 4 - Durata-----**

L'Associazione ha durata illimitata.-----

**Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione-----**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e disposizioni testamentarie a suo favore, da contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi di gestione.--

2. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:-----

a) delle quote associative versate dai soci;-----

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;-----

c) dei proventi realizzati nello svolgimento della sua attività;-----

d) dei contributi tanto dei soci quanto dei terzi;-----

e) dalle eventuali donazioni e disposizioni testamentarie.--

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione.-----

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.-----

5. I versamenti a favore del patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di versamento al patrimonio dell'Associazione.-----

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi, ne a causa di morte.-----

7. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà"-----

**Art. 6 - Membri dell'Associazione**-----

1. Sono Membri all'Associazione:-----

a) i Soci Fondatori;-----

b) i Soci Ordinari; -----

c) i Soci Onorari.-----

2. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; sono Soci Ordinari coloro che hanno esperienza o si occupano di cure palliative nell'ambito di un servizio o unità per le cure palliative, ovvero di un ospedale o di un'Associazione specifica e aderiscono senza riserve all'Associazione; sono Soci Onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualifica in relazione ad azioni speciali a favore delle cure palliative.-----

3. La divisione dei Membri nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra di essi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Membro, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. La partecipazione dei soci è continuativa e non può essere limitata nel tempo. I soci sono invitati annualmente al rinnovo. -----

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare e osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.-----

5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centottanta giorni dal loro ricevimento: in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.-----

6. Qualsiasi Membro dell'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.-----

7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.-----

**Art. 7 - Organi dell'Associazione**-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea dei Soci;-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

- c) il Comitato Esecutivo;-----
- d) il Presidente e i Vicepresidenti;-----
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;-----
- f) il Tesoriere;-----
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

#### Art. 8 - Assemblea dei Soci -----

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.-----

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.-----  
Essa inoltre provvede:-----

- alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti-----

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione-----

- delibera sulle modifiche del presente Statuto-----

- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione-----

- delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto--

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 500 (cinquecento) membri dell'Associazione o da almeno 6 (sei) componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi paese in Europa.-----

4. La convocazione è fatta mediante invio di lettera, anche mezzo telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri all'indirizzo risultante dal libro dei membri dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.-----

5. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei membri dell'Associazione.-----

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti: l'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

7. Ogni membro dell'Associazione ha diritto a un voto. Considerata la natura complessa dell'Associazione, che opera

in tutti i paesi Europei e anche presso le istituzioni Europee e riunisce membri di molti paesi fuori dall'Italia, e tenendo conto del fatto che l'Assemblea dei soci può essere convocata in qualsiasi paese Europeo; il voto può essere esercitato anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro membro dell'Associazione che non sia componente del Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 (cinque) deleghe.-----

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.----

9. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei membri dell'Associazione, tanto in prima che seconda convocazione.-----

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.-----

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo-----**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 11 (undici) membri a un massimo di 21 (ventuno) membri, compresi il Presidente, il o i Vicepresidenti ed il Tesoriere.-----

2. I Consiglieri durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsivoglia motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e l'Assemblea dovrà tempestivamente provvedere alla rielezione.-----

3. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione per cooptazione, Il consigliere cooptato dura in carica sino alla prossima Assemblea. Il consigliere eletto in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.-----

4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato ricevuto.-----

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e sono attribuite le seguenti funzioni:---

- gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----

- nomina il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere da scegliersi tra i consiglieri eletti; -----

- ammette all'Associazione i nuovi membri;-----

- predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello

preventivo da sottoporre all'Assemblea dei membri-----

6. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinate categorie di atti in nome e per conto della Associazione.-----

**Art. 10 - Riunioni del Consiglio Direttivo-----**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 6 (sei) consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta con telegramma o lettera inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, o 10 (dieci) giorni in caso di urgenza.-----

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti: in mancanza, su designazione dei presenti, da uno degli altri componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. -----

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri in carica e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.-----

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'espressione di astensione si computa come voto negativo.--

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni del consiglio sono verbalizzate e trascritte nell'apposito libro, redatte e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.-----

**Art. 11 - Comitato esecutivo -----**

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare un ulteriore membro.-----

2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo e per le sue convocazio-

ni ed adunanze si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per il Consiglio Direttivo.-----

**Art. 12 - Presidente e Vicepresidente/i-----**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio e compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo al quale il Presidente deve comunque riferire circa l'attività compiuta.-----

2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei membri, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove l'eventuale aggiornamento e riforma ove se ne ravvisi la necessità.-----

4. Il Presidente sovrintende la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni-----

5. Il o i Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.-----

**Art. 13 - Segretario -Tesoriere -----**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.---

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, nonché del Libro dei Membri dell'Associazione.-----

3. Il Tesoriere cura la gestione dei fondi dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la regolare tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione sulle poste contabili.-----

**Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti-----**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti: l'incarico di revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.-----

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme previste dal presente statuto per i membri

del Consiglio Direttivo.-----

3. I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze delle Assemblee e, senza diritto di voto, a quelle dal Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ma con facoltà di parola.-----

**Art. 15 - Bilancio preventivo e consuntivo-----**

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.-----

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

4. Entrambi i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. -----

**Art. 16 - Avanzi di gestione-----**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o quote del patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.-----

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.-----

**Art. 17 - Scioglimento-----**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

**Art. 18 - Legge applicabile-----**

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.-----

All'originale firmato:-----  
Silvio Necchi - Massimo Linares (L.S.)-----  
-----\*\*\*\*\*-----  
Copia conforme all'originale.-----  
Milano, 1 giugno 2011-----

*Massimo Linares*

